




12872/16



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO PRESTIPINO
Dott. MARGHERITA TADDEI
Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO
Dott. SERGIO BELTRANI
Dott. GIOVANNI ARIOLLI

UDIENZA PUBBLICA
DEL 10/03/2016

- Presidente - N. 069
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 29834/2014
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) N. IL (omissis)

avverso la sentenza n. 349/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 11/12/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Aurelio Galasso*
che ha concluso per *l'annullamento scuto rinvio limitate-*
mente alla confisca

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Fallimentari@Societai.it

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15/10/2007 il Tribunale di Ferrara accertava la responsabilità di (omissis) per i reati di cui agli artt. 5, 8 D.Lgs. n. 74/2000 e 640, comma 2, n. 1 cod. pen., condannandolo alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, con le pene accessorie di legge e ordinando, altresì, la confisca ai sensi dell'art. 640-*quater* e 322-*bis* cod. pen. di taluni beni immobili appartenenti all'imputato e di talune quote sociali.
2. Con sentenza dell'11/12/2014 la Corte di appello di Bologna dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere i reati ascritti estinti per prescrizione, nulla disponendo in ordine alla sorte delle cose confiscate.
3. Ricorre per cassazione il difensore, nell'interesse dell'imputato, deducendo la violazione di cui all'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., stante l'erronea applicazione dell'art. 640, comma 1, n. 2 cod. pen. in concorso con fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale; violazione dell'art. 15 cod. pen.; Inapplicabilità degli artt. 640-*quater* e 322-*ter* cod. pen.; eventuale inapplicabilità dell'art. 1, comma 143, l. n. 244/2007 in forza del divieto di retroattività; violazione dell'art. 210 cod. pen. per mancata restituzione delle cose confiscate in relazione ad un reato estinto per prescrizione. In particolare, si censura la qualificazione giuridica del fatto operata dalla Corte territoriale che ha ritenuto ravvisabile nel comportamento dell'imputato, oltre il delitto di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000, anche il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, nonostante la condotta fraudolenta diretta all'evasione fiscale accentrasse in sé l'intero disvalore del fatto. Con la conseguenza che i beni confiscati vanno restituiti all'imputato, in forza del principio generale stabilito dall'art. 210 cod. pen., secondo cui l'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza. Né il vincolo reale potrebbe neppure essere mantenuto in forza dell'art. 1, comma 143, l. n. 244/2007, trattandosi di disposizione entrata in vigore successivamente ai fatti del presente giudizio, risalenti all'anno 2002.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va dato atto che sussiste l'interesse dell'imputato a ricorrere tenuto conto che l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione

di quel provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (Sez. 2, sentenza n. 25715 del 28/5/2004, Rv. 229724). Nel caso di specie tale situazione di vantaggio è ravvisabile per l'imputato, poiché dall'accoglimento del ricorso - con cui si è dedotta la violazione della norma sostanziale relativa alla corretta qualificazione giuridica del fatto - conseguirebbe l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata relativamente alla fattispecie di cui all'art. 640, comma 1, n. 1 cod. pen. e, quindi, il venir meno del titolo di reato in forza del quale è possibile mantenere la confisca dei beni sottratti all'imputato.

1.1. Il ricorso è fondato. Nella giurisprudenza di questa Corte è assolutamente prevalente la tesi secondo la quale il delitto di frode fiscale - così come quello di emissione di fatture per operazioni (soggettivamente) inesistenti, nella specifica ipotesi che qui rileva - si pone in rapporto di specialità rispetto a quello di truffa aggravata a norma dell'art. 640 c.p., comma 2, n. 1), in quanto connotato da uno specifico artificio e da una condotta a forma vincolata. L'ulteriore elemento, costituito dall'evento di danno, non è sufficiente a porre le norme - quelle tributarie e quella comune - in rapporto di specialità reciproca, perché il suo verificarsi è stato deliberatamente posto dal legislatore al di fuori della fattispecie oggettiva, rendendo così indifferente che esso si verifichi e postulandosi come necessaria soltanto la sussistenza del collegamento teleologico sotto il profilo intenzionale (Cass., Sez. 2[^], 11 gennaio 2007, n. 5656, Perrozzi; Cass., Sez. 5[^], 10 gennaio 2007, n. 7916, Cutillo; Cass., Sez. 5[^], 15 dicembre 2006, n. 3257, Barisano; Cass., Sez. 3[^], 25 ottobre 2005, n. 43308, Giacometti; Cass., Sez. 2[^], 12 maggio 2004, Pronti, n. 26344; Cass., Sez. 2[^], 29 gennaio 2004, Greco, n. 7996; Cass., Sez. 2[^], 17 novembre 2003, Vignali, n. 47701). A fondamento di tale assunto, si è in particolare rilevato come la negazione della sussistenza di un rapporto di specialità tra la frode fiscale e la truffa ai danni dell'erario, si porrebbe in palese contrasto con la linea di politica criminale e con la stessa ratio che ha ispirato il legislatore nel dettare le linee portanti della innovativa riforma introdotta con il D.Lgs. n. 74 del 2000. Come ha infatti avuto modo di puntualizzare la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 49 del 2002, la opzione politico-criminale prescelta dal legislatore della riforma, nel quadro delle scelte discrezionali che gli competono, si è concentrata, fondamentalmente, nell'abbandono del modello del cosiddetto "reato prodromico", caratteristico, invece, della precedente disciplina dettata dal D.L. n. 429 del 1982, convertito dalla L. n. 516 del 1982 (calibrato sulla fairsariga di una linea di intervento repressivo chiamato ad operare già sulla fase meramente "preparatoria" dell'evasione d'imposta), "a favore del recupero alla fattispecie penale tributaria - ha sottolineato la Corte nella

richiamata sentenza - del momento della offesa degli Interessi dell'erario. Questa strategia - come si legge nella relazione ministeriale - ha portato a focalizzare la risposta punitiva sulla dichiarazione annuale, quale atto che realizza, dal lato del contribuente, il presupposto obiettivo e "definitivo" dell'evasione, negando rilevanza penale autonoma alle violazioni "a monte" della dichiarazione stessa. Tuttavia, ha ancora sottolineato la Corte, per ragioni essenzialmente riconducibili alla ritenuta necessità di reprimere il fenomeno delle cosiddette "cartiere", il legislatore ha perpetuato, in via di eccezione, il vecchio modello punitivo in rapporto alla emissione di fatture per operazioni inesistenti, continuando a reprimere, con il più volte citato art. 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000, una condotta meramente preparatoria alla evasione. Peraltro - ha ancora soggiunto il Giudice delle leggi - proprio a sottolineare la eccezionalità di tale deviazione dalle linee guida della riforma, con l'art. 9 dello stesso decreto ha testualmente escluso *"la configurabilità del concorso dell'utilizzatore stesso nel fatto dell'emittente: concorso altrimenti ravvisabile nella generalità dei casi, a fronte dell'accordo tra i due soggetti, normalmente sottostante all'emissione delle false fatture"*. Ma ha altresì escluso - e il dato assume non poco significato, agli effetti che qui rilevano - che l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo, possa essere punibile a titolo di concorso nel reato di frode fiscale di cui all'art. 2 dello stesso decreto.

In tale cornice, sarebbe dunque paradossale ipotizzare, in capo all'emittente la falsa documentazione, una responsabilità penale costruita facendo leva su di una fattispecie di "genere" (truffa ai danni dell'erario), in presenza di una condotta "fiscale" che si "esaurisce" nella configurabilità della ipotesi speciale descritta dal richiamato art. 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000. Qualsiasi condotta di frode al fisco, se non intende realizzare obiettivi diversi, non può che esaurirsi all'interno del quadro sanzionatorio delineato dalla apposita normativa. Se, invece, l'attività di "cartiera", oltre che consentire a terzi l'evasione del tributo (o a permettere indebiti rimborsi) è destinata a finalità ulteriori - tipica l'ipotesi della emissione di false fatture per consentire ad un operatore di ottenere indebitamente contributi, comunitari e non - è evidente che non potrà sussistere alcun problema di rapporto di specialità fra norme, venendo in discorso una condotta finalisticamente "plurima" e tale da ledere o esporre a pericolo beni fra loro differenti (in tal senso Sez. U. sentenza n. 1235 del 28/10/2010, Rv. 248865). D'altra parte - e per concludere sul punto - neppure può trascurarsi la circostanza che questa Corte, nell'affrontare il problema del concorso tra frode fiscale e truffa, ha di recente avuto modo di affermare che tra le due fattispecie, in parte coincidenti, non intercorrerebbe neppure il rapporto di cui all'art. 15 cod.

pen., in quanto mancherebbe la identità naturalistica del fatto al quale le due norme si riferiscono, dal momento che l'una - la frode fiscale - richiede un artificio peculiare, e l'altra - la truffa - necessita, invece, per il suo perfezionamento, di elementi (la induzione in errore ed il danno) indifferenti per il reato tributario. Sicché, il rapporto tra le due norme sarebbe risolvibile in base al principio di consunzione, normativamente non previsto, ma ritenuto utilizzabile da varie sentenze di questa Corte.

In base al criterio della consunzione - si è osservato - "per aversi concorso apparente di reati, al di fuori della specialità, sarebbe sufficiente l'unità normativa del fatto, desumibile dalla omogeneità tra i fini dei due precetti, che giustifica un trattamento sanzionatorio unitario; l'operazione comporta un giudizio di valore, nel senso che una condotta resta assorbita nella previsione dell'altra per la quale è comminata una pena più grave". Nella specie, dunque, l'applicazione di quel criterio sarebbe possibile, in quanto "il reato previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, (norma consumante) è sanzionato più severamente di quello di cui all'art. 640, comma 2, cod. pen. (norma consumata); l'apprezzamento negativo della condotta è tutto ricompreso nella prima norma che prevede il reato più grave: per cui il non considerare anche la previsione meno grave, che di per sé integra una diversa specie, comporterebbe un ingiusto moltiplicarsi di sanzioni penali" (Cass., Sez. 3^a, 10 luglio 2007, Colombari, n. 37409).

1.2. Per effetto dell'indicata violazione, la sentenza impugnata va, quindi, annullata limitatamente alla ritenuta configurabilità del concorso di reati nella specie, del delitto di truffa aggravata, in quanto assorbito nei reati di natura fiscale. Tenuto conto che la "sopravvivenza" del provvedimento di confisca disposto dal giudice di primo grado postula la necessaria esistenza del delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato e considerato che il vincolo reale non può mantenersi in forza dell'art. 1, comma 143, della l. n. 244/2007 in quanto disposizione di natura sanzionatoria e successiva ai fatti del presente procedimento (e, dunque, non retroattiva in forza dell'art. 25, comma 2, Cost., in tal senso vedi Sez. U, sentenza n. 18374 del 31/1/2013 Rv. 255037), deve disporsi, in conseguenza dell'annullamento senza rinvio e ai sensi dell'art. 620 lett. f) cod. proc. pen., la revoca del provvedimento di confisca e la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di truffa aggravati contestati in quanto assorbiti nei reati fiscali e, per l'effetto, revoca

la confisca di quanto in sequestro e ne dispone la restituzione agli aventi diritto.

Così deciso il 10/03/2016


Il Consigliere estensore

Giovanni Arpili



Il Presidente

Antonio Prestipino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 30 MAR 2016



Il Cancelliere
CANCELLIERE
Claudia Rianelli

